



**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472

Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it>

e-mail: [info@ordinefarmacistifoggia.it](mailto:info@ordinefarmacistifoggia.it)

pec: [ordinefarmacistifg@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistifg@pec.fofi.it)

---

**FOGGIA 31/01/2018**

**A TUTTI GLI ISCRITTI**

- ***AIFA - Bando di concorso per Dirigente Farmacista***

L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 33 posti a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata per il 12 febbraio 2018.

Per maggiori informazioni il sito: [www.agenziafarmaco.it](http://www.agenziafarmaco.it) . Il bando in oggetto è stato inserito anche sul portale [www.farmalavoro.it](http://www.farmalavoro.it)

- ***Progetto alternanza scuola – lavoro***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2017, è stato pubblicato il Decreto n. 195 del 3.11.2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "*Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro*" (all.1), in vigore dal 5.01.2018.

Il documento è composto da sette articoli che disciplinano le modalità di svolgimento dei percorsi; i diritti e doveri degli studenti; la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'istituzione di Commissioni territoriali per l'alternanza.

La Carta ha la finalità di fornire agli studenti l'opportunità di conoscere gli ambiti professionali ed i contesti lavorativi e della ricerca utili a conseguire e integrare le

competenze curricolari al fine di motivare gli studenti e di orientarli a scelte consapevoli nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Il percorso è realizzato sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

In proposito, si ricorda che in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 77/2005, come modificato dalla L. n. 107/2015 (La Buona Scuola), gli Ordini professionali e le imprese (e, quindi, anche le farmacie) possono sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture scolastiche al fine di accogliere gli allievi presso la propria sede, in alternanza scuola-lavoro, a titolo gratuito.

In particolare, il regolamento in esame ha come destinatari gli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. La durata complessiva dell'esperienza è di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei. Ai fini della validità del percorso, lo studente dovrà frequentare almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

È previsto, inoltre, il supporto di un *tutor* interno designato dall'istituzione scolastica e di un *tutor* della struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. La farmacia ospitante dovrà registrarsi al sito <https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home> per accreditarsi, con la finalità di ospitare gli alunni della scuola.

Si informa che l'Ordine dei Farmacisti di Foggia ha già sottoscritto detta convenzione.

- **ENPAF : Convenzione EMAPI**

L'ENPAF, a dicembre 2017, ha aderito ad EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando, in attuazione di quanto previsto dal proprio Regolamento di assistenza, una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta ENPAF.

La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC), senza oneri a carico degli assicurati. Inoltre, vi è la possibilità di estendere, con oneri a loro carico, le medesime coperture al proprio nucleo familiare.

La copertura assicurativa è attiva dalle ore 00.00 del 16 gennaio 2018 ed è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del richiedente.

Si segnala che chi usufruisce dei rimborsi previsti della copertura assicurativa EMAPI, può beneficiare dei sussidi assistenziali ENPAF per i medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte eventualmente non rimborsata da EMAPI.

Per ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso, consultare il sito di EMAPI al seguente link <http://www.emapi.it> contatti telefonici: 06/44250196 – 848881166.

- **Dossier formativo di Gruppo della F.O.F.I.**

E' stato predisposto e realizzato, dalla FOFI, un Dossier formativo di gruppo per tutti gli iscritti all'albo. Tramite questo strumento i farmacisti hanno a disposizione un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, nella logica di aumentare l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del Gruppo a beneficio della salute della collettività. Il *Dossier* consente di ottenere, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, una riduzione dell'obbligo formativo del triennio 2017-2019 che, come è noto, complessivamente è di 150 crediti (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni ed altre riduzioni del singolo professionista). Il *bonus* sarà pari a 30 crediti formativi, di cui 10 nel presente triennio acquisiti automaticamente per la partecipazione al *Dossier*, mentre i restanti 20 saranno portati a detrazione dell'obbligo formativo del successivo triennio.

Attenzione, per ottenere quest'ultimo *bonus* di 20 crediti il farmacista dovrà completare il citato obbligo formativo entro il 31-12-2019; tuttavia, si evidenzia che sarà sufficiente raggiungere la soglia del 70% di coerenza – pari a 98 crediti (al lordo di ulteriori esoneri, esenzioni ed altre riduzioni del singolo professionista) - dei corsi effettivamente realizzati rispetto alle Aree inserite nel *Dossier*, mentre il restante 30% potrà riguardare l'effettuazione di corsi anche non rientranti in tali Aree.

Il *Dossier formativo di gruppo della FOFI* è già presente nell' area personale di tutti gli iscritti.

- **Dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine**

A seguito di una segnalazione pervenuta dalla Polizia giudiziaria del Comune di Pordenone, in merito ad alcune irregolarità nella dispensazione di medicinali a base di benzodiazepine, al fine di evitare qualsiasi forma di abuso dei medicinali contenenti sostanze psicotrope e considerati gli effetti che gli stessi possono avere sulla salute psicofisica dei pazienti, si ritiene opportuno rammentare gli adempimenti cui è tenuto il farmacista nella spedizione delle relative ricette.

In particolare, la segnalazione sopra richiamata riguarda la spedizione delle ricette ripetibili, utilizzate per la prescrizione dei medicinali in questione ad uso diverso da quello parenterale e inseriti nella sezione E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/1990. Tali ricette, infatti, vengono spesso utilizzate dai pazienti anche oltre il periodo di validità o esaurita la ripetibilità delle stesse. In proposito, si ritiene pertanto utile richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di dispensazione dei medicinali in questione. La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine ad uso diverso da quello parenterale, inseriti nella tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. La validità della ricetta è di trenta giorni e la ripetibilità è consentita per non più di 3 volte (va comunque ricordato che l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta). Il farmacista deve apporre su tali ricette il timbro della farmacia e, solo in

caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo. Si sottolinea, in proposito, l'importanza del rispetto, da parte dei farmacisti, dell'adempimento relativo all'apposizione del timbro e del limite di validità della ricetta, considerato che, dopo tre dispensazioni (rilevabili dal timbro apposto sulla ricetta) effettuate nell'arco temporale di 30 giorni e, in ogni caso, una volta scaduto tale periodo, la ricetta non può più essere spedita, a garanzia del corretto utilizzo del farmaco e della salute dei pazienti. Ad ogni buon fine, si riepilogano le modalità di dispensazione e gli adempimenti previsti in capo al farmacista per la spedizione delle ricette che prescrivono medicinali contenenti benzodiazepine inseriti nelle altre sezioni (A e D) della tabella dei medicinali.

La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine compresi nella tabella dei medicinali, sezione A (Flunitrazepam), è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta a ricalco. Il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente, apporvi la data di spedizione ed il timbro della farmacia e conservarla per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita stupefacenti. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deve apporre anche il prezzo praticato. Il farmacista ha, inoltre, l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 del DPR 309/1990. In particolare, si rammenta che:

- la ricetta è compilata in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito;

- la prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis);

- il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore;

- la ricetta a ricalco deve essere utilizzata anche per la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata.

La dispensazione di benzodiazepine inserite nella tabella dei medicinali, sezione D, (composizioni per uso parenterale) è effettuata dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi, se non la consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale ricetta ha validità di trenta giorni. Il farmacista deve annotare e apporre sulla ricetta data di spedizione e timbro della farmacia. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deve apporre anche il prezzo praticato. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009 (c.d. "transitati"), prescritti con ricette diverse da quella a ricalco o da quella SSN, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

- **Applicazione della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) - chiarimenti**

Qui di seguito, evidenziamo chiarimenti relativi a quesiti riguardanti l'applicazione della legge 124/2017:

### **Società di persone già costituita e soci non farmacisti**

La legge 124/2007 ha modificato l'art. 7 della Legge 362/1991, eliminando la disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all'Albo. Con l'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, possono, quindi, essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti.

Per quanto riguarda le società di persone costituite prima della suddetta Legge, considerato che nello statuto è prevista ovviamente la qualifica di socio farmacista, si ritiene che la società debba modificare lo statuto stesso, al fine di acquisire un socio non farmacista.

Il farmacista, socio di una società costituita prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata, potrà richiedere la cancellazione dall'Albo, pur continuando a mantenere la propria quota societaria. Si rammenta che, sotto il profilo previdenziale, i soggetti che apportano lavoro nella società sono sottoposti alla contribuzione INPS.

Si segnala, in ogni caso, che la cancellazione dall'albo preclude l'esercizio della professione di farmacista, pena l'applicazione di sanzioni.

Si evidenzia, peraltro, che la direzione della farmacia gestita dalla società (anche di persone) debba essere affidata ad un farmacista, anche non socio, ma in possesso del requisito dell'idoneità.

Al fine di vigilare su tali profili, si suggerisce di interessare anche la competente autorità sanitaria locale per ogni utile accertamento.

### **Trasformazione della società di persone in società di capitali**

Nel caso di trasformazione di una società di persone titolare di farmacia in società di capitali, i farmacisti, anche qualora decidano di cancellarsi dall'albo, continuano a mantenere la propria quota societaria senza dover procedere alla cessione della stessa con conseguente riacquisizione.

### **Gestione provvisoria e direzione della farmacia**

Anche nel caso di gestione ereditaria (come nel caso di società titolare di farmacia), la direzione della farmacia dovrà essere affidata ad un farmacista idoneo.

In proposito, si rammenta che l'erede, anche qualora non sia farmacista e purché non versi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità, potrà costituire una società ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991, nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

### **Società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata**

I vincitori in forma associata del concorso straordinario devono mantenere la gestione associata per tre anni, su base paritaria. Qualora gli stessi intendessero costituire una società di capitali ovvero trasformare in tale forma societaria quella già costituita devono in ogni caso garantire il rispetto dei suddetti vincoli.

### **Società per azioni (spa) e qualifica di socio delle società titolari di farmacia**

A seguito dell'eliminazione della disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all'Albo, possono ora ricoprire la qualifica di socio della società titolare di farmacia anche le società per azioni.

## **Contrattazione quote di partecipazione o obblighi di assunzione nei confronti dei farmacisti già operanti nella farmacia in vendita**

Valgono le norme sul trasferimento di azienda (art. 2112 del codice civile). In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

### **Incompatibilità**

La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.

Va inoltre tenuto presente che l'art. 8 della L. n. 362/1991, in materia di incompatibilità, prevedeva che la partecipazione alle società fosse incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

La Legge sulla concorrenza ha modificato la lettera a) del citato articolo, richiamando i casi di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, e ha lasciato invariate le lettere b) e c). Inoltre, il provvedimento ha stabilito che alle società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel sopra richiamato art. 8. L'utilizzo - nella disciplina delle incompatibilità - della locuzione "per quanto compatibile" rischia di generare, dell'applicazione concreta delle disposizioni, numerose criticità interpretative. Per tale motivo, anche su tale punto, sono stati chiesti chiarimenti al Ministero.

Si precisa in ogni caso che le incompatibilità riguardano tutti i soci, ossia tutti coloro che possiedono una partecipazione in una società titolare di farmacia, indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività all'interno della stessa.

### **Acquisto settori della farmacia**

La titolarità della farmacia riguarda il complesso aziendale che non può, quindi, essere scisso in settori. Non è quindi possibile l'acquisizione, da parte delle società di capitali, di singoli settori della farmacia (veterinario, cosmetico ecc.).

- **Comunicazione di vendita**

Vendesi in Puglia, farmacia rurale sussidiata. Giro piccolo incrementabile, pagamenti puntuali, disponibile abitazione, solo seriamente interessati.

Per essere contatti scrivere una mail a: [dottfrancescafontana@virgilio.it](mailto:dottfrancescafontana@virgilio.it) oppure telefonare al numero: 3398142029.

- **Farma lavoro**

Si fa seguito e riferimento alle precedenti comunicazioni, per informare che “*Farma Lavoro*”, l’iniziativa promossa dalla Federazione - con il supporto della Fondazione Francesco Cannavò - per contrastare la crisi occupazionale dei laureati in farmacia, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di numerose associazioni del settore farmaceutico, continua a destare un grande interesse da parte di tutte le componenti del settore professionale farmaceutico, confermando il trend positivo già evidenziato.

Come si ricorderà, la piattaforma *Farma Lavoro* è stata lanciata e presentata ufficialmente circa due anni e mezzo fa, nella conferenza stampa svoltasi in data 16 giugno 2015, alla presenza delle Autorità, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, in un grave momento di crisi economica ed occupazionale nazionale ed internazionale, con il precipuo intento di offrire ai farmacisti ed, in particolare, ai più giovani uno strumento innovativo per favorire e stimolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Tra i dati statistici che concernono l’utilizzo di *Farma Lavoro*, si segnala che il numero degli utenti che si sono collegati almeno una volta al sito ha praticamente raggiunto quota 600.000 (con un ulteriore aumento del 10% rispetto al precedente aggiornamento), sono state generate quasi 1.700.000 sessioni e visualizzate oltre 8.500.000 pagine.

Inoltre, sono ormai circa 17.000 gli utenti registrati alla piattaforma, ben distribuiti proporzionalmente tra candidati in cerca di lavoro, farmacie/parafarmacie ed aziende. Quest’ultima tipologia di utenti complessivamente ha pubblicato oltre 4.500 offerte di lavoro.

A dimostrazione della buona riuscita dell’iniziativa, si evidenzia che in 379 casi le farmacie/parafarmacie/aziende hanno espressamente indicato di aver risolto proprio con *Farma Lavoro* la ricerca e l’individuazione del farmacista a cui offrire un posto di lavoro. Tale dato, come già comunicato anche nelle precedenti *news*, è presumibilmente sottostimato rispetto ai posti di lavoro che, nella realtà, sono stati occupati grazie all’iniziativa federale, giacché le procedure di selezione del personale previste dalla piattaforma non prevedono l’obbligo di indicare al termine del percorso il loro esito.

Interessanti, inoltre, le caratteristiche demografiche dell’utenza, che risultano sovrapponibili ai dati forniti dalla ricerca Fofi-Censis sulla situazione occupazionale della professione. Le fasce di età più rappresentate sono quelle da 25 a 34 anni (33,50%), a testimonianza della maggiore difficoltà a trovare una prima occupazione soddisfacente, e quella da 18 a 24 anni (27,50%), che dimostra l’interesse per il proprio futuro lavorativo già durante il corso di studi e l’utilità del contenuto informativo della piattaforma per i futuri farmacisti.

D’altronde, è stata proprio questa condizione di maggiore difficoltà nella ricerca di lavoro da parte dei laureati negli ultimi anni, che è stata alla base della volontà della Federazione di ideare un nuovo strumento di ricerca di lavoro per i farmacisti e, in particolare, per i neo-iscritti.

La piattaforma *on-line*, sfruttando le tecnologie informatiche e la rete internet, costituisce, difatti, uno strumento innovativo in grado di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro che può essere d’aiuto, in particolare, per le nuove generazioni.

Infine, si segnala che le città dalle quali proviene il maggior traffico sono, nell’ordine, Milano con una percentuale circa del 22%, Roma con il 12,50% e Torino con il 4,3%; peraltro, il recente andamento di tale statistica sembra segnalare una maggiore distribuzione su tutto il territorio nazionale della partecipazione e dell’accesso al portale.

- **Legge europea 20.11.2017 n. 167– art. 3**

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2017 è stata pubblicata la Legge europea 2017, in vigore dal 12 dicembre 2017, che - assieme alla legge di delegazione europea - rappresenta uno dei due strumenti predisposti dalla L. 234/2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea.

L'articolato contiene disposizioni di natura eterogenea che intervengono, tra l'altro, nei seguenti ambiti settoriali: libera circolazione delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente; energia.

Per quanto di interesse, si evidenziano le disposizioni di cui all'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, che prevedono l'inserimento, da parte di tutti i soggetti della filiera, di taluni dati, mediante la ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali.

In particolare, è previsto che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, nonché i medici veterinari, attraverso la prescrizione del medicinale veterinario, inseriscono nella banca dati centrale istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute: a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

La banca dati è alimentata esclusivamente con i dati della ricetta elettronica che, dal 1° settembre 2018, sarà obbligatoria per la prescrizione dei farmaci veterinari e dei mangimi medicati.

Il medesimo articolo 3 commina, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00 per chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche.

- **Legge 172/2017 di conversione del “decreto fiscale”**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 172/2017 è stato definitivamente convertito in legge il decreto-legge 148/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (c.d. “decreto fiscale”), collegato alla Legge di Bilancio. Il provvedimento è in vigore dal 5 dicembre 2017. Tra le disposizioni di interesse si segnala, anzitutto, l'articolo 18-bis recante “*Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale*”, che prevede l'adeguamento, dal 1° gennaio 2018, delle soglie di fatturato al di sotto delle quali scattano, per le farmacie rurali, le agevolazioni sullo sconto dovuto al SSN.

Con tale modifica, per le farmacie rurali, il fatturato non dovrà ora superare 450.000 euro, a fronte dell'attuale soglia fissata in 750 milioni delle vecchie lire. Per le altre farmacie, invece, la disposizione prevede che, sempre dal 1° gennaio 2018, le agevolazioni scattino con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.00 (anziché lire 500 milioni).

Si tratta di un significativo riconoscimento del ruolo svolto dai presidi rurali, unica realtà assistenziale accessibile nelle zone più critiche del territorio e di quei farmacisti che

trovandosi quotidianamente a fronteggiare criticità ed emergenze, costituiscono un punto di riferimento sanitario per intere collettività.

L'approvazione del suddetto emendamento rappresenta anche un importante risultato per la Federazione che da tempo si è impegnata in tale ambito, a sostegno dei presidi rurali.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento delle soglie di fatturato, l'art. 18-bis dispone una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004 (Fondo per interventi strutturali di politica economica) e, conseguentemente, un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti disposizioni di interesse.

*Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter)*

In caso di errata trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, non si applicano le sanzioni previste dal sistema "spesometro", a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

I contribuenti possono optare per l'invio dello spesometro semestrale 2018 limitando la trasmissione ai soli seguenti dati:

- numero partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o di quelli che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni;
- codice fiscale;
- data e numero fattura;
- base imponibile, aliquota applicata, totale imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

Per i contribuenti è inoltre riconosciuta la possibilità di trasmettere un documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute se di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente. I dati da trasmettere devono comprendere: la partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, la data e il numero, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dallo spesometro fatture qualora emesse nei confronti dei consumatori finali.

*Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali (art. 5-quinquies)*

La disposizione di cui all'art. 5-quinquies della legge in oggetto prevede la detraibilità, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, delle spese sostenute per l'acquisto degli alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

*Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 18)*

Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della L. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è accantonata per l'anno 2017, la somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Tale somma è così ripartita:

- a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.

Le strutture sopra elencate saranno individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in oggetto (quindi entro il 20 dicembre p.v.).

*Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (art. 18-quater)*

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza alle norme di buona fabbricazione, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (cfr circolare federale n. 9623 del 14.12.2015), può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

E' inoltre previsto che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della L 38/2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del DL 23/1998, convertito, con modificazioni, dalla L 94/1998 (c.d. "Legge Di Bella").

- **Corso di formazione a distanza FAD**

Nuova proposta di formazione FAD per l'anno 2018 circa un corso sull'attuale tema dei farmaci biotecnologici che aggiornerà i farmacisti da una lato sulla normativa vigente (Prof.ssa Paola Minghetti) e dall'altro sui principali aspetti farmacocinetici e farmacodinamici con un focus sulle molecole già in commercio di particolare interesse per le farmacie di comunità (Prof. Alberto Corsini).

Un tema di forte interesse quello della nutraceutica viene proposto attraverso il corso di formazione "Associazione farmaci-nutraceutici nelle patologie dismetaboliche" in cui il Prof. Alberto Martina, esperto di nutraceutica e docente presso l'Università degli studi di Pavia, affronta il tema dell'impiego dei nutraceutici, sia in prevenzione primaria sia in associazione al farmaco nelle situazioni "border-line", nelle più frequenti patologie dismetaboliche quali situazioni di iperglicemia ed ipercolesterolemia e problematiche di sovrappeso.

Nell'ambito dell'area tematica della alimentazione/nutrizione, di grande interesse per il farmacista, vengono proposti due corsi: il primo dal titolo "Interventi nutrizionali: aspetti terapeutici preventivi di sarcopenia e malnutrizione", sviluppato dalla Prof.ssa Michela Barichella, Medico Specialista in Scienza dell'alimentazione, in cui viene affrontata la tematica della malnutrizione, ponendo particolare attenzione alla sarcopenia, patologia sempre più prevalente nell'età geriatrica, e fornite indicazioni per un corretto approccio dietetico e nutrizionale; il secondo corso, dal titolo "Proteggiamo la salute con corrette scelte alimentari: focus sugli zuccheri", sviluppato dalla Dott. ssa Silvia Scaglioni, descrive gli effetti degli zuccheri sulla salute sensibilizzando sul fatto che una loro assunzione eccessiva determina effetti negativi sulla salute, con particolare riferimento ad insorgenza di carie, sovrappeso e diabete di tipo 2. Uno sconto del 10% verrà riservato sul totale degli accessi acquistati entro mercoledì 28 febbraio 2018. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0331224282.

IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Alfonso Beverè